

# COMUNE DI SEMIANA

Provincia di Pavia

ORDINANZA N. 1 del 14.04.2022 Prot. 735 6/8

## PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ABBANDONO, DEPOSITO E CONFERIMENTO RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

### IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Semiana, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali, promuove il sistema di raccolta dei rifiuti attraverso appositi contenitori adibiti al conferimento di vetro, verde, carta e alluminio, plastica, frazione umida e frazione indifferenziata collocati su tutto il territorio comunale;

DATO ATTO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

PRESO ATTO che nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

CONSIDERATO che occorre salvaguardare il decoro del Comune e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, che provoca l'insorgere di micro-discariche con grave pregiudizio sia del decoro urbano e del territorio, sia dell'igiene e della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto, necessario ed inderogabile provvedere in merito mediante l'adozione di un'apposita ordinanza per far fronte ed impedire situazioni di grave incuria, degrado del territorio, dell'ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Testo unico in materia ambientale);

VISTI, in particolare:

- l'art. 178, il quale dispone che *“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga”*;
- l'art. 192, a norma del quale *“l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”*;
- l'art. 198, il quale attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- gli artt. 255 e 256, i quali definiscono il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

VISTI, altresì:

- il R.D. 27 luglio 1934, n.1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie;
- la Legge 24 novembre 1981, n.689;
- la L.R. 4 maggio 1982, n.19;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

## **ORDINA**

1. E' vietato, nell'intero territorio comunale, l'abbandono ed il deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed al di fuori degli appositi contenitori;

2. E' vietato conferire nei cassonetti presenti sul territorio comunale rifiuti prodotti da attività, anche commerciali, site in altri Comuni, o rifiuti non prodotti sul territorio comunale.

Si presumono non prodotti sul territorio comunale i rifiuti conferiti da soggetti residenti, dimoranti o esercenti attività aventi sede al di fuori del Comune di Semiana.

Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti ed attività che depositano, scaricano ed abbandonano rifiuti e materiali, che sono anch'essi rifiuti, in siti non idonei;

3. E' fatto obbligo a tutti gli utenti:

- di conferire i rifiuti urbani indifferenziati ed i rifiuti riciclabili esclusivamente nei contenitori all'uopo disponibili, rispettando la tipologia di rifiuto conferibile in ciascuno di essi;
- di provvedere al trasporto dei rifiuti non conferibili nei cassonetti collocati sul territorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiale ferroso, legno, materiale ingombrante, ecc.) presso la piazzola ecologica di Strada Cascina Prati nel Comune di Valle Lomellina;

## **AVVERTE**

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche e, in particolare, dal già menzionato D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, per le violazioni di cui al punto 1 ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 3.000,00 e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, come disposto dall'art. 255 comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

- che per le violazioni di cui al punto 2 è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689;

- che per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di euro 500,00, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" oltre al rimborso degli oneri di rimozione dei rifiuti. Nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi, si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente.

## **DEMANDA**

Al personale di polizia locale convenzione Valle Lomellina Semiana, delle Forze di Polizia che ne abbiano titolo, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle eventuali violazioni.

Ai sensi del quarto comma art. 3 Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. avverte: contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034 del 06/12/1971 e s.m.i.) oppure in via alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta pubblicazione (DPR n. 1199 del 24/11/1971).

Semiana, 14.04.2022

IL SINDACO  
(*Chiara Carnevale*)